



**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA URBANISTICA**  
**Urbanistica**

Proposta n. 17 del 23/05/2022

**Ordinanza n. 11 del 23/05/2022**

**Oggetto: DISPOSIZIONI TECNICHE SPERIMENTALI E PROVVISORIE  
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DA PARTE DELLE  
UTENZE NON DOMESTICHE-COMMERCIALI**

**PREMESSO** che:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198, ha disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;
- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione Comunale di Trani, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme di settore o di peggioramento dei risultati già raggiunti, può importare maggiori costi per l'Ente e la comunità anche in conseguenza delle sanzioni in cui incorrono i Comuni che non dovessero rispettare gli obblighi previsti da normative nazionali o comunitarie;

**RICHIAMATO** il seguente regolamento comunale:

- A. Regolamento relativo la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio e la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Delibera di CC n. 55 del 4/8/202

**CONSIDERATO** che

- l'emanazione del Decreto Legislativo n. 116 del 03/09/2020 ha introdotto importanti modifiche alla parte IV del D. Lgs. 152/06 che si riflettono sulla gestione dei rifiuti prodotti dalla Utenze non Domestiche – Commerciali, di seguito UnD in quanto:
  - o all'art. 183 comma 1, lett. b-ter), è stata introdotta la definizione di “rifiuti urbani, uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”;
  - o all'art. 184 che riguarda la classificazione dei rifiuti, risulta parzialmente modificato l'elenco dei rifiuti speciali;

- all'art. 198 con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, è venuto meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani cosicché, in osservanza alla nuova definizione di rifiuto al comma 2-bis si dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
  - all'art. 238, comma 10 è prevista l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
  - la introduzione delle già menzionate modifiche hanno eliminato la competenza dei comuni in materia di regolamentazione sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani facendo venir meno anche i limiti quantitativi già stabiliti dai regolamenti comunali;
  - nei casi in cui l'utenza non domestica non decide di conferire i propri rifiuti fuori del servizio pubblico, resta immutato per il comune l'obbligo di assicurare la corretta gestione di quei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa;
  - col venir meno dei limiti quantitativi già stabiliti dal regolamento comunale vigente prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs 116/2020 è necessario rivedere i parametri tecnici ed economici che garantiscono l'efficiente gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;
  - che nelle more della revisione di detti parametri tecnici ed economici per potenziare la capacità di gestione di tutte le quantità prodotte, le modalità organizzative della gestione del servizio pubblico di raccolta dovranno prevedersi contratti di servizio, accordi o convenzioni che estendono alle stesse UnD produttrici il sistema di responsabilità della gestione delle quantità prodotte e delle modalità organizzative delle operazioni di raccolta differenziata di avvio al trattamento dei rifiuti urbani prodotti;
- ATTESO** che in ogni caso resta immutata
- la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso la massima differenziazione dei rifiuti per conferire a recupero maggiori quantità di rifiuti ed ottenere una significativa riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o presso gli impianti di trattamento;
  - la necessità di tutelare la salute dei cittadini e la salvaguardia del decoro urbano evitando ogni inconveniente di carattere igienico sanitario conseguente ad un non corretto conferimento della raccolta differenziata;
  - la necessità di ridurre all'origine la produzione complessiva di rifiuti e riciclare le materie utili, al fine di minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale, nonché di ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, al fine di consolidare le percentuali di raccolta differenziata previste dal D.Lgs. n. 152/06 e dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti;
  - la necessità di mantenere il controllo sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, rilevabile lungo le strade periferiche della città ma anche in spazi urbani residuali del centro storico ed area porto, che induce forme di degrado, incompatibili con il mantenimento dei necessari standard igienico sanitari per una città a spiccata vocazione turistica;
- EVIDENZIATO** che
- l'irregolare esposizione e conferimento di rifiuti, specie se derivanti da UND, nonché la loro eccessiva presenza sulle aree cittadine interessate dalla presenza di turisti comporta pregiudizio per il decoro urbano, rappresentando insidia per l'igiene pubblica e per l'immagine della città;
  - che per le inosservanze e violazioni ai regolamenti comunali sono applicabili le sanzioni amministrative previste all'art. 48 del Regolamento relativo la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio approvato con Delibera di CC n. 55 del 4/8/2020 secondo le modalità e nelle forme previste dalla L. 689/91;
  - l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di migliorare, in termini di efficienza e di recupero, la gestione dei rifiuti urbani nonché la tutela del decoro dell'igiene ambientale con particolare riferimento alle zone interessate da maggiore afflusso turistico in determinati periodi dell'anno rimodulando i servizi di raccolta differenziata "porta a porta" dei rifiuti urbani delle UnD, del loro avvio a trattamento nonché i servizi di lavaggio contenitori e di spazzamento e lavaggio delle strade;

- il servizio di raccolta “porta a porta” consiste nella raccolta separata delle frazioni denominate “plastica-metalli”, “carta e cartone”, “vetro”, “organico” e “materiali non riciclabili” correttamente depositati nei relativi contenitori già consegnati in comodato gratuito alle singole Utenze;
- di norma i contenitori devono essere posizionati all'interno delle proprie aree di pertinenza e devono essere esposti a cura delle stesse utenze sull'area pubblica prospiciente il luogo di produzione e differenziazione del rifiuto, solo nei giorni in cui è previsto lo svuotamento da parte del gestore del servizio secondo le modalità e frequenze prestabilite nel calendario vigente approvato da questa amministrazione;

**CONSIDERATO** che

- talune utenze non domestiche-commerciali, in particolare del lungomare ed area portuale, posizionano oltre i termini orari previsti i propri contenitori carrellati individuali per la raccolta dei rifiuti differenziati immediatamente al di fuori della proprietà su suolo pubblico ed aree di passaggio pedonale creando disagi alla circolazione pedonale e/o stradale con evidenti problematiche di decoro pubblico incompatibili con una adeguata gestione complessiva di un pubblico servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana delle zone a forte vocazione turistica;

che l'art 13 al punto 22 prevede unicamente per le utenze domestiche la possibilità di posizionare su spazi pubblici i contenitori condominiali mentre tale analoga possibilità non viene prevista per le utenze non domestiche

**DATO ATTO** che

- talune utenze non domestiche-commerciali avendo problemi logistici e/o di carenza di spazi interni o di cortili o di aree di pertinenza sono impossibilitate a provvedere al posizionamento dei contenitori all'interno delle utenze e alla successiva esposizione sull'area pubblica prospiciente il luogo di produzione e differenziazione del rifiuto solo ed unicamente nei giorni in cui è previsto lo svuotamento da parte del gestore del servizio ed al loro ritiro dopo lo svuotamento causando di conseguenza accumuli di rifiuti pregiudizievoli dell'igiene pubblica.

**SPECIFICATO**, pertanto che

ogni deroga a quanto definito dai vigenti regolamenti in termini di modalità di esposizione dei contenitori di rifiuti differenziati, deve essere espressamente autorizzata da parte degli uffici competenti individuati dalla presente disposizione previa verifica della sussistenza di condizioni di comprovata impossibilità al posizionamento ed esposizione degli stessi

**VISTO** l'art. 50 del T.U. 267/00,

**RIBADITA** l'esigenza di adottare una sperimentazione di più efficaci modalità di gestione della raccolta “porta a porta” per le utenze non domestiche ubicate in aree a forte vocazione turistica in ragione di prevedibili picchi di produzione di rifiuti nella stagione estiva e della correlata esigenza di assicurare condizioni di igiene e decoro, oltre che di prevenzione di ogni possibile rischio igienico-sanitario.

**ATTESO CHE** l'art 13 c. 22 regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dispone della possibilità di collocare eccezionalmente contenitori su spazi pubblici esclusivamente per le utenze domestiche

Ritenuto opportuno, in via d'urgenza, estendere tale disciplina con la facoltà, ove non altrimenti possibile, di collocare in idonei spazi di alloggio contenitori anche alle utenze non domestiche al fine di garantire maggior decoro e prevenire un fenomeno destinato ad aumentare con la stagione estiva di concreto pregiudizio per l'igiene pubblica

Su proposta del dirigente area Urbanistica, demanio ed ambiente

**ORDINA**

Nelle more dell'adeguamento del Regolamento relativo la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio approvato con Delibera di CC n. 55 del 4/8/2020 alla disciplina sopravvenuta e comunque sino al 31.12.2022, l'integrazione della disciplina la gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche per assicurare migliori condizioni di igiene e decoro urbano del lungomare ed area portuale.

Pertanto :

1. È introdotta in via sperimentale per la durata di 6 mesi, coincidenti per la stagione estiva, una deroga alle specifiche regole di posizionamento ed esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche UnD ubicate nelle aree del lungomare ed area portuale impossibilitate al posizionamento dei propri contenitori **in idonei spazi di propria pertinenza**;
2. Per la verifica delle condizioni di impossibilità al posizionamento dei contenitori secondo quanto disposto dal regolamento comunale

### INCARICA

il Dirigente dell'area urbanistica, demanio e ambiente, di disporre la nomina di un **comitato tecnico – di seguito C.T. – e da costituirsi entro sette giorni dalla presente ordinanza** sia composto da 4 membri individuati nel Dirigente dell'Area urbanistica, demanio e ambiente, il Dirigente Ufficio tributi, il Comandante di PM o loro delegati e da 1 rappresentante della AMIU SpA, azienda in house del Comune che gestisce il servizio di raccolta differenziata;


Si dispone il censimento delle UnD che non hanno spazi di pertinenza idonei al posizionamento dei contenitori attraverso istruttoria che in via d'urgenza deve essere esperita mediante sopralluogo di almeno un componente del Comitato Tecnico di cui al punto precedente entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente ordinanza

Nei casi di accertata sussistenza delle condizioni di impossibilità al posizionamento in spazi di propria pertinenza dei contenitori per la differenziazione dei rifiuti, nella stessa sede di sopralluogo di cui al punto precedente, la UnD **deve essere in grado di proporre e far visionare al CT uno o più luoghi alternativi all'aperto, che siano chiaramente identificabili e perciò georeferenziati, ubicati anche su suolo pubblico e facilmente accessibili dagli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti, di dimensioni sufficienti al posizionamento di adeguata Struttura di Alloggiamento dei contenitori di una o più UnD e che dovrà garantire il decoro dell'ambiente urbano, dovrà scoraggiare il fenomeno degli abbandoni da parte di altre utenze e che fatti salvi eventuali diritti di terzi, potrà essere realizzata purché non arrechi preclusioni alla viabilità stradale di persone e merci;**

Previo assenso preliminare sul luogo alternativo più idoneo tra quelli proposti dalla UnD ad assoluta discrezione del CT sarà stabilita la esatta ubicazione dove la UnD – singola o associata ad altre UnD sarà autorizzata al posizionamento dei propri contenitori per la raccolta differenziata attraverso la sottoscrizione del verbale di sopralluogo se presente il rappresentante legale della UnD singola o di ciascun rappresentante legale delle UnD associate, che perciò assumerà o assumeranno impegno a posizionare i contenitori nell'area stabilita solo se coperti e mascherati da Struttura di Alloggiamento – di seguito STRUTTURA - che dovrà essere progettata e realizzata **esclusivamente di colore BIANCO** rispettando le seguenti specifiche minime:

- a. Avere carattere temporaneo e quindi rimovibile in qualsiasi momento
- b. essere ubicata in posizione tale da non causare pericolo alla circolazione pedonale e/o stradale
- c. essere in grado di contenere uno o più contenitori di capacità di 120, 240 litri o superiore come prescritto nella autorizzazione;
- d. essere realizzato esclusivamente in materiale idoneo a resistere agli agenti atmosferici (es. legno trattato, acciaio inox);
- e. essere dotata portella di accesso con serratura personale con chiavi che dovranno essere consegnate anche al gestore del servizio di raccolta;
- f. essere poggiata su piedi di acciaio che proteggano dalla umidità, ancorato a terra o a muro;
- g. essere dotato di copertura prevedendo sul tetto un vano che, ricoperto di uno strato di materiale impermeabile ed isolante possa consentire di alloggiare vegetazione decorativa di piccole dimensioni.

## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI UN MODULO IN PIANTA E IN PROSPETTO



3. la Und – singola o associata - con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo da parte del proprio rappresentante legale assumerà inoltre l'impegno a:
  - a. acquisire le autorizzazioni, assensi e nulla-osta richiesti per la specifica tipologia del manufatto da realizzare e installare fedelmente la STRUTTURA nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel verbale di sopralluogo entro i successivi 15 gg;
  - b. ad accettare senza riserve l'imposta per l'occupazione del suolo pubblico che sarà determinata dal competente ufficio comunale in proporzione alla superficie occupata dalla STRUTTURA ed al tempo di occupazione essendo possibile proporre la realizzazione della STRUTTURA in via temporanea o stagionale;
  - c. a rispettare il calendario di esposizione dei rifiuti differenziati avendo cura di tenere la STRUTTURA sempre in buono stato di manutenzione e pulizia assumendosi la responsabilità e l'onere, ( a titolo esemplificativo posizionando e curando una piccola fioriera sulla sommità) di evitare che soggetti terzi approfittino dell'esistenza della struttura per abbandonarvi nei pressi propri rifiuti;
  - d. obbligarsi alla rimozione del manufatto, a propria cura e spese, alla scadenza del termine previsto dalla presente ordinanza, salvo differimento dello stesso e comunque a semplice richiesta dell'ente all'esito di comunicazione di preavviso non inferiore a 10 gg.
4. Conformemente alla normativa vigente ed ove occorra in deroga ai regolamenti comunali, con l'adozione della disciplina dettata dalla presente Ordinanza, l'attività di monitoraggio e controllo del corretto uso della STRUTTURA e dei contenitori in essa alloggiati, oltre che agli organi di Polizia Locale e della ASL è demandata anche agli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti che hanno obbligo di segnalare alla Polizia Locale ogni comportamento non conforme da parte delle UnD per i provvedimenti conseguenti e/o l'applicazione delle sanzioni previste.
5. La presente ordinanza, a carattere provvisorio e sperimentale, viene adottata in via d'urgenza al fine di scongiurare pregiudizio all'igiene pubblica ed al decoro urbano, stante la frequenza di episodi di abbandono rifiuti nei pressi dei locali commerciali, e permarrà in vigore non oltre la data del 31 dicembre 2022.
6. La presente è trasmessa all'area urbanistica ed al presidente del consiglio comunale acchè venga contestualmente dato avvio alla riforma del Regolamento relativo la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio approvato con Delibera di CC n. 55 del 4/8/2020, secondo i principi desumibili dal presente provvedimento.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Trani li 23/05/2022

BOTTARO AMEDEO in data 23/05/2022

**IL SINDACO**

**Avv. Amedeo Bottaro**